



# COMUNE DI ROVIGO

## SETTORE LAVORI PUBBLICI, SUOLO E FABBRICATI, PATRIMONIO, ESPROPRI, AMBIENTE ECOLOGIA, TRASPORTI E MOBILITA'

### SEZIONE AMBIENTE, ECOLOGIA, IGIENE E SANITA'

ORDINANZA SINDACALE N. 52 DEL 27/09/2024

**OGGETTO: MISURE DI LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER  
IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO NEL  
PERIODO DAL 01 OTTOBRE 2024 AL 30 APRILE 2025**

#### IL SINDACO

#### PREMESSO che:

- l'inquinamento atmosferico rappresenta una delle principali problematiche ambientali in ambito urbano con effetti negativi sulla salute e costituisce una criticità in particolare durante la stagione invernale nella Pianura Padana dove le specifiche condizioni orografiche e meteorologiche favoriscono la formazione e l'accumulo nell'aria di inquinanti nonché condizioni di inquinamento diffuse, con particolare riferimento alle polveri sottili;
- il D.Lgs. 13/08/2010, n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" fissa i limiti di legge per gli inquinanti atmosferici ai fini della tutela della salute umana e dell'ambiente tra cui il valore limite giornaliero e annuale per le polveri sottili e prevede l'adozione da parte delle Regioni di Piani e misure di riduzione delle emissioni;
- a seguito dell'avvio nel 2014, da parte della Commissione Europea di una procedura di infrazione nei riguardi dell'Italia per la non corretta applicazione della Direttiva 2008/50/CE, la Corte di giustizia Europea, con sentenza del 10 novembre 2020, ha condannato l'Italia per il superamento sistematico e continuo, a partire dal 2008, dei valori limiti giornalieri e del valore limite annuale delle polveri sottili e per non aver adottato misure appropriate a garantire il rispetto di tali valori limite; i superamenti oggetto della sopraccitata procedura interessano anche una serie di zone localizzate nelle regioni del Bacino Padano;
- il monitoraggio della qualità dell'aria, condotto da ARPAV su tutto il territorio regionale, evidenzia come le polveri PM10 permangono un inquinante critico in particolare relativamente al superamento del valore limite giornaliero pari a 50 µg/m<sup>3</sup> da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile;
- alla data del 23/09/2024 presso la stazione di rilevamento della qualità dell'aria di Rovigo – Borsea, sono stati rilevati 35 superamenti del limite giornaliero per il PM10 previsto dal D.lgs. n.



## COMUNE DI ROVIGO

155/2010 pari a 50 µg/m<sup>3</sup>, pertanto non è ancora stato superato il limite di 35 volte nell'anno civile;

### **PRESO ATTO** che:

- con Deliberazione di Consiglio n. 57 dell'11/11/2004 la Regione Veneto ha approvato il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (PRTRA) e con Deliberazione di Consiglio n. 90 del 19/04/2016 l'Aggiornamento del PRTRA prevedendo quest'ultimo una serie di azioni per il contenimento delle principali fonti emmissive di inquinanti in atmosfera e individuando i soggetti coinvolti nella loro attuazione;
- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1537 del 11/11/2021 è stata avviata la procedura di aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (PRTRA) approvato con DCR n. 90/2016;
- con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 480 del 02 maggio 2024 è stato proposto l'aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera approvato con DCR n. 90/2016 e contestualmente è stata avviata la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 786 del 12 luglio 2024 estende la validità delle misure di divieto e limitazione elencate nell'Allegato B della DGR n. 238 del 02 marzo 2021 fino all'approvazione dell'aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (PRTRA) adottato con DGR n. 480 del 2 maggio 2024.
- con Deliberazione di Giunta n. 836 del 06/06/2017 il: *“Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano”*, (di seguito Accordo di Bacino Padano), sottoscritto da Veneto, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Ministero dell'Ambiente, che fa seguito al precedente Accordo di programma del 2013 e al Protocollo di Intesa del 2015. L'Accordo di Bacino Padano, posto in essere per porre rimedio alla sopraccitata situazione di inadempimento e conseguire il raggiungimento dei valori limite di qualità dell'aria, è un programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure aggiuntive a quelle previste dai Piani Regionali. Le misure strutturali sono prioritariamente rivolte al settore traffico (limitazione dei veicoli a gasolio), ai generatori di calore domestici a biomassa legnosa, alle combustioni all'aperto e al contenimento delle emissioni dalle attività agricole e zootecniche e riguardano il semestre invernale di ogni anno. In tale periodo gli interventi sono modulati dal livello nessuna allerta “verde”, ai livelli di allerta “arancio” e “rosso” laddove sussistono condizioni meteorologiche e climatiche favorevoli alla stagnazione degli inquinanti atmosferici;
- la stazione di riferimento per il Comune di Rovigo è la stazione di RO – Borsea;

**TENUTO CONTO** che l'Accordo di Bacino Padano prevedeva, come misura aggiuntiva a quelle già in essere, il blocco dei veicoli EURO 4 a gasolio con il livello verde a partire dal 1° ottobre 2020 ma che, a causa dello stato di emergenza per contagio da Covid19, l'attivazione di tale misura è stata differita fino alla cessazione dello stato di emergenza.

**TENUTO CONTO** altresì che con la cessazione dello stato di emergenza per contagio da Covid19 (decreto-legge 24/12/2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18/02/2022, n. 11) risulta non più vigente il Decreto del Coordinatore dell'Unità di Crisi Regionale n. 1 del 08/01/2021;

### **RICHIAMATI:**



## COMUNE DI ROVIGO

- il suddetto Decreto del Coordinatore dell'Unità di Crisi Regionale n. 1 del 08/01/2021, con il quale si è preannunciato l'impegno da parte della Regione di adottare un Piano straordinario di misure con interventi mirati ed addizionali rispetto a quelli già posti in atto per conseguire nel più breve tempo possibile il rispetto dei valori limite;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 238 del 02/03/2021 (BUR n. 36 del 12 marzo 2021) che ha approvato, in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea e vista la pendente procedura sanzionatoria, il Pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell'aria. Tale Pacchetto integra e rafforza quanto previsto dall'Accordo di Bacino Padano prevedendo:
  - relativamente ai settori dell'agricoltura, dei trasporti e del riscaldamento, un rafforzamento delle azioni di incentivazione e delle misure temporanee, valide in generale dal 1° ottobre al 30 aprile e collegate anche ad episodi di inquinamento più critici, comprese le domeniche ecologiche;
  - un'estensione dell'applicazione delle suddette misure a molti comuni del territorio regionale fino ad ora non coinvolti;
  - la redazione da parte di ARPAV del bollettino PM10 che tenga conto della previsione meteorologica e modellistica di condizioni atmosferiche critiche e che integri il bollettino Nitrati;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1089 del 09/08/2021 che ha formulato alcuni chiarimenti operativi inerenti l'applicazione delle misure straordinarie approvate con D.G.R. n. 238/2021, con riferimento agli interventi di limitazione alla circolazione dei veicoli inquinanti. In particolare, sono state definite le categorie di veicoli bloccati (con estensione fino agli autoveicoli a benzina EURO 2 e gasolio EURO 5 e i ciclomotori e motoveicoli EURO 1), alcune categorie di veicoli derogate, il periodo di applicazione delle limitazioni;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1855 del 29/12/2020 che ha approvato il progetto di "Revisione della zonizzazione e classificazione del territorio regionale in adeguamento alle disposizioni del Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155", modificando la precedente zonizzazione di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 2013 del 23/10/2012. Il Comune di Rovigo, prima inserito nell' "IT0513 Pianura e Capoluogo Bassa Pianura" risulta ora nell' "IT0522 Pianura";

**VISTO** che la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1500 del 16/10/2018 demanda ai Comuni l'attuazione delle misure per il miglioramento della qualità dell'aria, ai sensi degli artt. 4, 5 e 7 della Normativa del PRTRA, sulla base delle previsioni del PRTRA e degli indirizzi regionali e sotto il coordinamento dei Tavoli Tecnici Zonali (T.T.Z.) e del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (C.I.S.), secondo le peculiarità territoriali.

**VISTO** l'art 7 comma 1 lettera b) del Nuovo Codice della Strada approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 il quale dispone che il Sindaco con apposita ordinanza possa limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale.

**VISTO** il progetto "MoVe-In" (monitoraggio dei veicoli inquinanti), di cui alla D.G.R.V. n. 1045 del 23/08/2022 e la L.R. 12 settembre 2023 n. 24, quale misura strutturale di riduzione delle emissioni di inquinanti in atmosfera da traffico veicolare, che consente ai veicoli soggetti alle



## COMUNE DI ROVIGO

limitazioni della circolazione che aderiscono volontariamente all'iniziativa di circolare entro determinate soglie chilometriche annue in caso di allerta colore "verde", secondo le modalità operative definite dalla Regione Veneto;

**VISTA** la Deliberazione della Giunta Comunale n. 531 del 18/12/2023 con cui il Comune di Rovigo ha aderito al Progetto Move-In "Monitoraggio dei Veicoli Inquinanti";

### **RITENUTO PERTANTO NECESSARIO:**

- dare attuazione alle misure previste dall'Accordo di Bacino Padano, così come rafforzate dal Pacchetto di misure straordinarie di cui alla D.G.R.V. n. 238/2021, in considerazione della sentenza della Corte di Giustizia, della pendente procedura sanzionatoria nonché del monitoraggio della Commissione europea relativamente all'attuazione delle misure, istituendo dal 1 ottobre 2024 al 30 aprile 2025:
  - la limitazione del traffico stradale, estesa all'intero territorio comunale, alle categorie di veicoli e con le progressioni definite dalla D.G.R.V. n. 1089/2021, (compresi i veicoli euro 4 a gasolio con il livello nessuna allerta - verde) declinando in particolare le deroghe e l'applicazione nel periodo natalizio secondo le peculiarità del contesto locale, con riserva di rimodularle nel caso di peggioramento delle condizioni di qualità dell'aria;
  - domeniche ecologiche con limitazione della circolazione con cadenza e con discrezionalità da parte dei Comuni nell'individuazione delle date;

### **TENUTO ALTRESI' CONTO:**

- del confronto con i Comuni capoluogo di Provincia del Veneto nell'ambito del "*Protocollo di Intesa tra i Comuni capoluogo di Provincia della Regione Veneto per il coordinamento delle attività di supporto alle azioni previste nel Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera e finalizzate al contenimento dell'inquinamento da polveri sottili*", sottoscritto a luglio 2019, anche con l'obiettivo di rendere quanto più uniforme ed omogenea l'applicazione delle misure di limitazione previste dall'Accordo di Bacino Padano e dal Pacchetto di misure straordinarie;
- di quanto espresso dall'Amministrazione Comunale con Delibera di Giunta Comunale n. 178 del 26.09.2024 relativamente all'adozione dei provvedimenti sulla limitazione del traffico, delle combustioni all'aperto, degli impianti termici e spandimenti liquami zootecnici, valevoli nel territorio comunale, in attuazione delle disposizioni regionali previste da: l'Accordo di Bacino Padano di cui alla D.G.R.V. n. 836 del 06/06/2017, il Pacchetto di misure straordinarie di cui alla D.G.R.V. n. 238 del 02/03/2021 coordinato con il decreto dell'unità di crisi regionale n. 1 del 08/01/2021 e la D.G.R.V. n. 1089 del 09/08/2021, considerando le specificità locali, nella definizione delle deroghe, delle limitazioni nel periodo delle festività natalizie, nella viabilità esclusa;

### **VISTI altresì:**

- il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 155 - "*Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa*";
- l'art. 7 del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 "*Nuovo codice della strada*";



# COMUNE DI ROVIGO

- gli artt. 7 bis, 50 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, “*Testo unico sull’ordinamento degli Enti Locali*”;
- la Legge 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

## ORDINA

1. **L’istituzione del divieto di circolazione, dal 01/10/2024 al 13/12/2024 e dal 07/01/2025 al 30/04/2025 ed, in caso di raggiungimento del livello di allerta 2 – colore rosso, anche dal 27/12/2024 al 06/01/2025** in tutto il territorio comunale, così come risulta anche da apposita segnaletica stradale installata in loco, fatta eccezione per i seguenti tratti stradali:

- Autostrada A13 per il tratto ricadente nel territorio comunale;
- S.S. 16 “Adriatica” per il tratto ricadente nel territorio comunale;
- S.S. 434 “Transpolesana” per il tratto ricadente nel territorio comunale;
- S.R. 88 (Via Amendola) da confine comunale a rotatoria via Lina Merlin;
- Via Lina Merlin da rotatoria via Amendola a rotatoria via Porta Adige;
- Via Porta Adige da rotatoria via Lina Merlin a Tangenziale est;
- S.R. 443 (viale Porta a mare) da Tangenziale est a confine comunale;

alle seguenti categorie di veicoli, nei seguenti periodi e fasce orarie:

**livello nessuna allerta – colore verde: dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi infrasettimanali, dalle ore 8.30 alle ore 18.30:**

a. autoveicoli (ex art. 54 comma 1 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada”), di categorie M1, M2, M3 e N1, N2, N3 classificati ai sensi dell’art. 47 comma 2 lettere b) e c) del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada”, alimentati a benzina e omologati ai sensi delle direttive rispondenti alle diciture EURO 0 e EURO 1;

b. autoveicoli (ex art. 54 comma 1 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada”), di categorie M1, M2, M3 e N1, N2, N3 classificati ai sensi dell’art. 47 comma 2 lettere b) e c) del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada”, alimentati a gasolio e omologati ai sensi delle direttive rispondenti alle diciture EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3, EURO 4;

c. ciclomotori e motoveicoli (ex artt. 52 comma 1 e 53 comma 1 e 2 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada”), di categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e classificati ai sensi dell’art. 47 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada”, non omologati ai sensi delle direttive rispondenti alla dicitura EURO 1 e successive;

**livello di allerta 1 – colore arancio: dal lunedì alla domenica, inclusi i giorni festivi infrasettimanali, dalle ore 8.30 alle ore 18.30:**



## COMUNE DI ROVIGO

d. autoveicoli (ex art. 54 comma 1 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada”), di categorie M1, M2, M3 e N1, N2, N3 classificati ai sensi dell’art. 47 del D.Lgs. n. 285/1992 comma 2 lettere b) e c) e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada”, alimentati a benzina e omologati ai sensi delle direttive rispondenti alle diciture EURO 0, EURO 1, EURO 2;

e. autoveicoli (ex art. 54 comma 1 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada”), di categorie M1, M2, M3, classificati ai sensi dell’art. 47 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada” alimentati a gasolio e omologati ai sensi delle direttive rispondenti alle diciture EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3, EURO 4, EURO 5;

f. autoveicoli (ex art. 54 comma 1 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada”), di categorie N1, N2, N3 classificati ai sensi dell’art. 47 comma 2 lettera c) del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada” alimentati a gasolio e omologati ai sensi delle direttive rispondenti alle diciture EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3, EURO 4;

g. ciclomotori e motoveicoli (ex artt. 52 comma 1 e 53 comma 1 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada”), di categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e classificati ai sensi dell’art. 47 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada”, non omologati ai sensi delle direttive rispondente alla dicitura EURO 2 e successive;

### **livello di allerta 2 - colore rosso: dal lunedì alla domenica, inclusi i giorni festivi infrasettimanali, dalle ore 8.30 alle ore 18.30:**

h. autoveicoli (ex art. 54 comma 1 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada”), di categorie M1, M2, M3 e N1, N2, N3 classificati ai sensi dell’art. 47 comma 2 lettere b) e c) del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada”, alimentati a benzina e omologati ai sensi delle direttive rispondenti alle diciture EURO 0, EURO 1, EURO 2;

i. autoveicoli (ex art. 54 comma 1 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada”), di categorie M1, M2, M3, classificati ai sensi dell’art. 47 comma 2 lettere b) del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada” alimentati a gasolio e omologati ai sensi delle direttive rispondenti alle diciture EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3, EURO 4, EURO 5;

j. autoveicoli (ex art. 54 comma 1 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada”), di categorie N1, N2, N3 classificati ai sensi dell’art. 47 comma 2 lettera c) del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada” alimentati a gasolio e omologati ai sensi delle direttive rispondenti alle diciture EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3, EURO 4;

k. limitatamente dalle 8:30 alle 12:30: autoveicoli (ex art. 54 comma 1 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada”) di categoria N1, N2, N3 classificati ai sensi dell’art. 47 comma 2 lettera c) del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada”, alimentati a gasolio e omologati ai sensi delle direttive rispondenti alla dicitura EURO 5;



## COMUNE DI ROVIGO

l. ciclomotori e motoveicoli (ex artt. 52 comma 1 e 53 comma 1 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada”), di categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e classificati ai sensi dell’art. 47 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada”, non omologati ai sensi delle direttive rispondente alla dicitura EURO 2 e successive;

### **1bis. l’esonero dal divieto di cui sopra delle seguenti categorie di veicoli a motore:**

- a) veicoli provvisti di motori elettrici o ibridi (motore termico/elettrico);
- b) veicoli alimentati a benzina dotati di impianti omologati per il funzionamento anche a gpl o gas metano, purché utilizzino per la circolazione rigorosamente gpl o gas metano, o veicoli dotati di impianti omologati alimentati a gasolio - gpl o a gasolio – gas metano;
- c) autobus adibiti al servizio pubblico di linea e turistici, scuolabus, taxi ed autovetture in servizio di noleggio con conducente;
- d) veicoli di trasporto di pasti confezionati per le mense e pasti per comunità;
- e) veicoli al servizio di portatori di handicap muniti di contrassegno di cui all’art. 12 del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503; veicoli per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili per la cura di gravi malattie in grado di esibire relativa certificazione medica rilasciata dagli Enti competenti; veicoli delle persone che prestano assistenza a ricoverati presso luoghi di cura o servizi residenziali, per autosufficienti e non, o a persone nel relativo domicilio, limitatamente all’assolvimento delle funzioni di assistenza muniti di titolo autorizzatorio;
- f) veicoli adibiti a compiti di soccorso, compresi quelli dei medici in servizio e dei veterinari in visita domiciliare urgente, muniti di apposito contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine;
- g) veicoli che trasportano professionalmente farmaci, prodotti per uso medico e di consumo sanitario;
- h) veicoli di servizio e nell’ambito dei compiti d’istituto delle Pubbliche Amministrazioni, compresa la Magistratura, dei Corpi e Servizi di Polizia Locale, delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, delle Forze Armate e degli altri Corpi armati dello Stato, del Corpo Diplomatico aventi targa CD, del Corpo Consolare aventi targa CC, della Protezione Civile, della Croce Rossa Italiana;
- i) veicoli appartenenti a Enti pubblici o Enti privati, utilizzati per svolgere funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, individuabili con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro;
- j) veicoli dei commercianti su area pubblica che operano negli spazi inseriti nel Piano del commercio su area pubblica del Comune di Rovigo;
- k) veicoli degli operatori del commercio all’ingrosso dei prodotti deperibili;
- l) veicoli appartenenti alle categorie “L2” (ciclomotore tre ruote) e “L5” (triciclo) riferite al trasporto merci;



## COMUNE DI ROVIGO

- m) veicoli classificati per trasporti specifici e uso speciale, di cui all'art. 54 comma 1 lettere f) e g) del D. Lgs. 285/1992 e all'art. 203 del DPR 495/1992, veicoli classificati come mezzi d'opera di cui all'art. 54 comma 1 lettera n) del D. Lgs. 285/1992;
- n) veicoli che debbono recarsi alla revisione obbligatoria (con documenti dell'ufficio del Dipartimento di Trasporti Terrestri o dei Centri di Revisione Autorizzati) limitatamente al percorso strettamente necessario;
- o) veicoli utilizzati da persone che non possono recarsi al lavoro con mezzi pubblici a causa dell'orario di inizio o fine turno o del luogo di lavoro, limitatamente al percorso più breve casa-lavoro, purché muniti di dichiarazione del datore di lavoro attestante la tipologia e l'orario di articolazione dei turni e l'effettiva turnazione e di titolo autorizzatorio del lavoratore;
- p) veicoli in uso agli ospiti di strutture ricettive situate nell'area interdetta, limitatamente al percorso necessario all'andata e al ritorno dagli stessi, il giorno dell'arrivo e della partenza, in possesso della copia della prenotazione;
- q) autovetture che effettuano il car-pooling, ovvero trasportano almeno 3 persone a bordo se omologate a quattro o più posti oppure con almeno due persone a bordo se omologate a 2 posti.
- r) autoveicoli e motoveicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico ai sensi dell'art. 60 del C.d.S. (DGRV n. 4117/2007) in occasione delle relative manifestazioni;
- s) veicoli utilizzati per il trasporto di persone che partecipano a cerimonie nuziali o funebri e veicoli al seguito;
- t) veicolo con potenza inferiore o uguale a 80 kW, condotto dal proprietario munito di copia attestazione ISEE, in corso di validità, pari o inferiore a 13.000,00 €, limitatamente ai periodi di livello nessuna allerta (colore verde);
- u) veicoli (N1, N2, N3) omologati ai sensi delle direttive rispondenti alla dicitura Euro 3 relativamente al carico e scarico delle cose su tutto il territorio comunale nella fascia oraria dalle 8.30 alle 11.00 e dalle 15.00 alle 17.30 limitatamente ai periodi di livello nessuna allerta (colore verde) e dalle 8.30 alle 11.00 limitatamente ai periodi di livello allerta 1 (colore arancio);
- v) veicoli (N1, N2, N3) omologati ai sensi delle direttive rispondenti alla dicitura Euro 4 relativamente al carico e scarico delle cose su tutto il territorio comunale nella fascia oraria dalle 8.30 alle 11.00 e dalle 15.00 alle 17.30 limitatamente ai periodi di livello nessuna allerta (colore verde) e ai periodi di livello allerta 1 (colore arancio);
- w) veicoli (N2, N3) afferenti ad attività cantieristica edile o su strada con attestazione rilasciata dal datore di lavoro o titolo autorizzatorio indicante la sede e la durata temporale del cantiere, nella fascia oraria dalle 8.30 alle 11:00 e dalle 15:00 alle 17:30, limitatamente ai periodi di livello nessuna allerta (colore verde) e livello allerta 1 (colore arancio);
- x) veicoli con potenza inferiore o uguale a 80 kW, condotto dal proprietario che abbia compiuto il 70° anno di età da attestare mediante esibizione di documento di identità, limitatamente ai periodi di livello nessuna allerta (colore verde);



## COMUNE DI ROVIGO

- y) veicoli in uso a donatori di sangue, con donazione documentabile a posteriori limitatamente al tragitto da casa al centro trasfusionale e ritorno;
- z) veicoli in uso a sacerdoti e ministri di culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero;
- aa) veicoli per il trasporto alle strutture sanitarie pubbliche o private per sottoporsi a visite mediche, cure ed analisi programmate, nonché per esigenze di urgenza sanitaria da comprovare successivamente con certificato medico rilasciato dal pronto soccorso, muniti di titolo autorizzatorio;
- bb) veicoli in uso a personale sanitario e a tecnici ospedalieri in servizio di reperibilità, nonché i veicoli in uso ad associazioni e imprese che svolgono servizio di assistenza sanitaria e/o sociale, muniti di titolo autorizzatorio;
- cc) veicoli utilizzati per particolari attività urgenti e non programmabili, per assicurare servizi manutentivi di emergenza, nella fase di intervento, muniti di titolo autorizzatorio;
- dd) veicoli usati per il trasporto di minori da/per asili nido, scuole dell'infanzia (asilo), scuole primarie (elementari), scuole secondarie di primo grado (medie), limitatamente alla mezz'ora prima e dopo l'orario di inizio e fine delle lezioni; gli accompagnatori dovranno essere in possesso di titolo autorizzatorio, con indicazione degli orari di entrata ed uscita dei minori (si consiglia il car pooling);
- ee) veicoli delle società sportive per il trasporto collettivo degli atleti in occasione delle manifestazioni sportive, muniti di chiara identificazione della società e di titolo autorizzatorio;
- ff) macchine agricole (ex art. 57 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada");
- gg) autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori destinati alla rottamazione, in attesa della consegna di un nuovo veicolo (da comprovare mediante titolo autorizzatorio e documentazione contrattuale attestante l'acquisto);
- hh) veicoli che effettuano il car-pooling per il trasporto, di andata e ritorno, di partecipanti ad attività sportive o motorie da/per impianti sportivi/palestre limitatamente alla mezz'ora prima e dopo l'orario di inizio e fine attività. Gli accompagnatori dovranno essere in possesso di titolo autorizzatorio, con indicazione degli orari di entrata ed uscita dei partecipanti;
- ii) veicoli aderenti al progetto "MoVe In" (Monitoraggio dei Veicoli Inquinanti) di cui alla D.G.R.V. n. 1045 del 23/08/2022 e successive disposizioni attuative regionali, limitatamente ai periodi di livello nessuna allerta (colore verde).

ai fini del presente provvedimento si definisce "Titolo Autorizzatorio" un'autocertificazione che dovrà contenere gli estremi del veicolo, le indicazioni dell'orario, del luogo di partenza e di destinazione, oltre alla motivazione del transito; la stessa dovrà essere esibita agli agenti di polizia stradale che ne facciano richiesta. Il "Titolo Autorizzatorio" dovrà contenere anche la seguente dicitura: Il/la sottoscritto/a è a conoscenza delle conseguenze penali che derivano, ai sensi dell'art.76 del T.U. sull'autodichiarazione, qualora la presente dichiarazione risultasse mendace a seguito dei controlli che il competente ufficio si riserva di eseguire in forza dell'art. 43 dello stesso T.U.;



## COMUNE DI ROVIGO

2. per particolari esigenze non programmabili, ulteriori autorizzazioni in deroga verranno rilasciate, caso per caso, dal Settore Sicurezza e Polizia Locale, anche sulla scorta di eventuali pareri dei Settori competenti;
3. l'istituzione temporanea del divieto di sosta con motore acceso, dal **01/10/2024 al 30/04/2025**, alle seguenti categorie di veicoli:
  - autobus nella fase di sosta ai capolinea;
  - veicoli della categoria "N e L" durante le fasi di carico/scarico delle merci;
  - autoveicoli in attesa ai passaggi a livello;
  - autoveicoli in coda "lunga" ai semafori;
  - dei mezzi di trasporto su ferro con motrice a gasolio durante le soste;

**con livello di allerta 1 - arancio e 2 - rosso:** tutti i veicoli;

4. la sospensione temporanea, per il medesimo periodo, delle eventuali ordinanze, o parti di esse, in contrasto con il presente provvedimento;
5. la sospensione del presente provvedimento in occasione del verificarsi di eventi straordinari e di scioperi del servizio di trasporto pubblico locale;
6. il presente provvedimento potrà essere variato qualora i monitoraggi o previsioni critiche di qualità dell'aria lo rendessero necessario;
7. il rispetto di tale norma a tutti gli utenti della strada;

### INVITA

tutta la popolazione ad usare il meno possibile l'automobile per la mobilità urbana e a privilegiare l'uso di altri mezzi di trasporto a basso impatto ambientale.

### AVVISA

Che la presente ordinanza diverrà immediatamente esecutiva con la pubblicazione all'Albo Pretorio e che ne sarà data ampia diffusione mediante il sito internet comunale;

Che il Sindaco potrà modificare le misure corrispondenti ai diversi livelli di allerta qualora ritenga che sussistano situazioni che ne comportino la necessità;

Per quanto concerne la valutazione della criticità legata alle concentrazioni di PM10:

- il livello di allerta 1 - colore arancio - si attiva quando vengono misurati e/o previsti almeno 4 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero per il PM10;
- il livello di allerta 2 - colore rosso - si attiva quando vengono misurati e/o previsti almeno 10 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero per il PM10;
- in tutti gli altri casi è attivo il livello nessuna allerta - colore verde.



## COMUNE DI ROVIGO

Per il ritorno al livello nessuna allerta - colore verde da una criticità superiore (arancio o rosso) sono necessari 2 giorni consecutivi, misurati e/o previsti, di rispetto del valore limite giornaliero per il PM10.

A seguito di emissione del bollettino da parte di ARPAV, l'Amministrazione Comunale avviserà circa il livello di allerta attraverso il portale istituzionale ([www.comune.rovigo.it](http://www.comune.rovigo.it)) ed altri strumenti informativi, al fine di consentire alla cittadinanza di adeguarsi alle misure del presente atto. Al raggiungimento dei livelli di allerta le misure temporanee si attiveranno il giorno successivo a quello di emissione del bollettino (ovvero il martedì, giovedì e sabato) e resteranno in vigore fino al giorno del bollettino successivo.

Per quanto concerne la verifica della classe ambientale (categoria Euro) del proprio veicolo si può consultare il Portale dell'Automobilista nella sezione dedicata (<https://www.ilportaledellautomobilista.it/web/portale-automobilista/verifica-classe-ambientale-veicolo>).

Per quanto concerne la verifica della categoria a cui appartiene il proprio veicolo (M1, M2, M3 - veicoli destinati al trasporto di persone o N1, N2, N3 - veicoli destinati al trasporto di merci o da L1e a L7e - ciclomotori e motoveicoli), ai sensi dell'art. 47 comma 2 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada"), si può consultare la carta di circolazione.

Il Settore Lavori Pubblici del Comune di Rovigo porta a conoscenza del pubblico la presente ordinanza mediante l'applicazione della segnaletica regolamentare, in conformità alle modalità previste dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S. approvato con D.P.R. n. 495 del 16/12/1992.

Il Settore Sicurezza e Polizia Locale è autorizzato ad adottare gli opportuni provvedimenti, comprese modifiche alla presente Ordinanza, che si renderanno necessari, al fine di assicurare un adeguato servizio di viabilità e disciplina del traffico, di tutela dei beni anche privati, nonché di salvaguardia della pubblica incolumità.

Il personale addetto all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del C.d.S., è incaricato della vigilanza sulla esecuzione della presente ordinanza.

Chiunque, in violazione delle limitazioni previste dalla presente ordinanza, circola con veicoli appartenenti, relativamente alle emissioni inquinanti, a categorie inferiori a quelle consentite, ovvero sosta ovvero effettua sosta operativa/carico scarico (momenti statici della circolazione) con il motore acceso è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dal combinato disposto di cui all'art.7 comma 1 lettera B) e comma 13 bis, del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285; in caso di reiterazione della violazione nel biennio, è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. del Veneto. In alternativa è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione.

Si rende noto che responsabile del procedimento è il Dirigente della Sezione Ambiente ed Ecologia del Comune di Rovigo.



# COMUNE DI ROVIGO

## STABILISCE

che la presente ordinanza sia resa pubblica mediante affissione all'albo pretorio, pubblicazione sul sito internet istituzionale, avvisi a mezzo organi di stampa.

Letto, confermato e sottoscritto.

**IL SINDACO**  
Valeria Cittadin

*Documento sottoscritto con firma digitale*